

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ARGELATO, BARICELLA, BENTIVOGLIO, BUDRIO, CASTELLO D'ARGILE, CASTEL MAGGIORE, CASTENASO, GALLIERA, GRANAROLO DELL'EMILIA, MALALBERGO, MINERBIO, MOLINELLA, PIEVE DI CENTO, SAN GIORGIO DI PIANO, SAN PIETRO IN CASALE PER ISTITUZIONE ORGANISMO TECNICO-COLLEGIALE SOVRACOMUNALE PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA GESTITI DA PRIVATI.**

Premesso che:

- l'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" prevede la stipula di convenzioni al fine di consentire ai comuni di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- l'allegato B della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 646 del 20/01/2005 disciplina le procedure per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati;
- l'art. 3 del suddetto Allegato B prevede, fra l'altro, che i Comuni istituiscano a livello comunale o, preferibilmente, sovracomunale, un organismo tecnico-collegiale con funzioni istruttorie di supporto all'organo competente al rilascio dell'autorizzazione;

si conviene quanto segue

**Art. 1 - Soggetti dell'accordo**

La presente convenzione si applica a tutti i Comuni del Distretto Pianura Est: ARGELATO, BARICELLA, BENTIVOGLIO, BUDRIO, CASTELLO D'ARGILE, CASTEL MAGGIORE, CASTENASO, GALLIERA, GRANAROLO DELL'EMILIA, MALALBERGO, MINERBIO, MOLINELLA, PIEVE DI CENTO, SAN GIORGIO DI PIANO, SAN PIETRO IN CASALE.

**Art. 2 - Scopo della convenzione**

I Comuni del Distretto Pianura Est si associano per rinnovare l'organismo tecnico-collegiale sovracomunale con funzioni istruttorie di supporto all'organo comunale competente al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati.

**Art. 3 - Organismo tecnico-collegiale sovracomunale e sue funzioni**

In ottemperanza a quanto stabilito dalla direttiva regionale n. 646/2005, allegato B, si istituisce a livello sovracomunale un organismo tecnico-collegiale con funzioni istruttorie di supporto all'organo comunale competente al rilascio dell'autorizzazione oltre che con funzioni di vigilanza e controllo sui servizi educativi per la prima infanzia, prevedendo in caso di ispezione e sopralluogo la redazione di un verbale (vedi art. 6. della citata direttiva);

Con atto formale del Comune capofila, si provvederà, su indicazione del Comitato di Distretto, attribuendone la Presidenza al Comune capofila, a nominare i componenti di tale organismo e le modalità di funzionamento.

L'organismo dovrà essere così composto:

1. Presidente, appartenente al Comune capofila;
2. Un Direttore dell'Area Servizi alla Persona;
3. il Direttore Area Servizi alla Persona (o altra area competente al rilascio autorizzazioni funzionamento nidi privati) del Comune titolare della pratica presentata all'esame dell'organismo tecnico-collegiale;
4. Due tecnici: uno competente in materia di sicurezza e prevenzione, l'altro in materia di edilizia privata;
5. Due coordinatori pedagogici dei Comuni del Distretto;
6. Un tecnico competente dell'area igienico - sanitaria nominato dall'Azienda U.S.L. di Bologna;

Il Comune capofila, in accordo con gli altri Comuni aderenti, potrà ampliare la presente composizione con altre figure tecniche che si valutassero necessarie.

#### **Art. 4 - Comune capofila**

Ai sensi e per gli effetti della presente convenzione si individua il "Comune capofila" nel Comune Molinella.

Il "Comune capofila" è competente su tutti gli atti ed adempimenti inerenti il funzionamento dell'organismo tecnico-collegiale compresi i seguenti: atto di nomina dei componenti, convocazione degli incontri, stesura dei verbali, stesura e trasmissione ai comuni interessati dei pareri rilasciati dalla commissione, l'eventuale quantificazione e liquidazione dei gettoni ai tecnici esterni ai comuni convenzionati, ripartizione e recupero delle spese sostenute a carico dei Comuni.

#### **Art. 5 - Riparto delle spese**

Le spese per il funzionamento dell'organismo tecnico-collegiale sovracomunale sono a carico dei Comuni in misura proporzionale alla popolazione 0/3 risultante in ogni Comune al 31 dicembre dell'anno precedente.

#### **Art. 6 - Durata della convenzione**

La presente convenzione ha validità per 5 anni a decorrere dall'1.02.2009.

Allo scadere le parti possono convenire il rinnovo della presente convenzione per altri 5 anni con decisione unanime.

La convenzione può essere sciolta anticipatamente in qualunque momento per effetto del mutuo consenso di tutti gli Enti convenzionati.

#### **Art. 7 - Disposizioni finali e di collegamento**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si osservano, se ed in quanto compatibili, le norme di legge vigenti in materia.

Letto, sottoscritto ed integralmente approvato

Comune di Argelato

---

Comune di Baricella

---

Comune di Bentivoglio

---

Comune di Budrio

---

Comune di Castello d'Argile

---

Comune di Castel Maggiore

---

Comune di Castenaso

---

Comune di Galliera

---

Comune di Granarolo dell'Emilia

---

Comune di Malalbergo

---

Comune di Minerbio

---

Comune di Molinella

---

Comune di Pieve di Cento

---

Comune di San Giorgio di Piano

---

Comune di San Pietro in Casale

---